

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4111

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLESI

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  
in materia di trattamento penitenziario

*Presentata il 3 settembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a modificare le attuali norme in materia di trattamento penitenziario per garantire al detenuto la possibilità di mantenere i rapporti con il proprio *partner*, con la famiglia ed, in particolare, con i figli minori. L'ideologia del trattamento carcerario con finalità ed obiettivi rivolti alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dell'individuo non può non favorire anche gli aspetti relativi alla « affettività » che altrimenti rischia di essere inibita e atrofizzata dall'istituzione.

L'affettività è una funzione psichica di grande importanza nel determinare l'equilibrio psicologico di un individuo che deve recuperare i valori della relazione interiore e di quella interpersonale.

In contrapposizione a quanti vorrebbero trasformare gli istituti penitenziari in una sorta di case « a luci rosse », dove può essere garantita solo la istintività biologica in una condizione avvilita e mortificante

non solo per il detenuto, ma anche per il personale carcerario, la presente proposta di legge prevede una maggiore possibilità per il detenuto condannato di poter vivere nel proprio ambiente i rapporti di affettività, nel senso più ampio, con la propria famiglia e con il proprio *partner*.

La affettività che si vuole garantire non è solo quella sessuale, ma è la manifestazione di tutto il patrimonio di relazioni familiari, genitoriali e filiali che qualificano la sensibilità della persona e la natura stessa dell'uomo.

Per questo, con la presente proposta di legge, oltre a prevedere la destinazione di appositi locali per le visite dei nuclei familiari con figli minori, si estendono le possibilità di usufruire dell'articolo 30 (permessi) della legge n. 354 del 1975, e si prevedono quarantacinque giorni di permesso-premio all'anno, esclusivamente per garantire i rapporti affettivi del detenuto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« Devono, inoltre, essere attrezzate aree verdi esterne e locali interni idonei alla visita dei nuclei familiari di detenuti anche con figli minorenni ».

## ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti i seguenti:

« Le visite dei minorenni figli dei detenuti debbono avvenire nelle aree verdi esterne o in locali interni appositamente arredati, senza divisori e idonei a far esprimere una libera manifestazione di affettività.

In ogni istituto penitenziario deve essere dedicata almeno una domenica al mese alla ammissione dei nuclei familiari anche con figli minorenni per la visita al detenuto-padre o madre ».

## ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Analoghi permessi possono essere concessi ai condannati non socialmente pericolosi per eventi familiari di particolare gravità ed importanza, al fine di farli partecipare almeno ai momenti significativi del proprio nucleo familiare ».

## ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, su parere della direzione dell'istituto, può concedere permessi-premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni e per un massimo di quarantacinque giorni all'anno per consentire di coltivare interessi affettivi e familiari. Agli stessi possono altresì essere concessi permessi-premio per consentire di coltivare interessi lavorativi, scolastici, sportivi, culturali, per la durata necessaria alle attività concordate con la direzione dell'istituto ».

## ART. 5.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è modificato nel senso che i detenuti che non effettuano colloqui visivi sono ammessi a un'ulteriore telefonata settimanale con i familiari per ogni colloquio visivo ordinario non fruito.

